

57 Il Servizio studi e documentazione

Il Garante ha ripreso e potenziato l'attività del Servizio studi e documentazione anche allo specifico scopo di promuovere indagini conoscitive volte all'acquisizione di informazioni provenienti dai diversi attori dei settori interessati all'applicazione della normativa sulla protezione dei dati.

L'Autorità considera infatti importante instaurare un dialogo con gli stessi operatori. Tale scambio consente, da una parte, a questi ultimi di ottenere chiarimenti sul sistema normativo in materia di tutela dei dati personali anche per orientare i propri investimenti in maniera conforme alla legge; dall'altra, è assai utile al Garante stesso per conoscere più approfonditamente le problematiche derivanti dall'applicazione della normativa sulla *privacy* nei diversi settori.

L'Autorità ha inoltre potenziato l'attività di documentazione e di ricerca promuovendo la formazione di *dossier* informativi su materie di interesse del Garante; la circolazione di tali *dossier* potrebbe, in prospettiva, essere pure allargata all'esterno dell'Ufficio.

L'attività di ricerca, tra l'altro, ha un ruolo determinante anche al fine di acquisire le conoscenze necessarie ogni qualvolta l'Autorità ritenga opportuno agire di proprio impulso, piuttosto che su attivazione esterna. Interventi di iniziativa propria del Garante appaiono del resto quanto mai opportuni alla luce dei molteplici eventi che ai vari livelli (normativo, scientifico, tecnologico) hanno delle ripercussioni sulla disciplina in materia di *privacy*.

È in questa prospettiva, ad esempio, che nel corso del periodo in esame si è ritenuta utile l'elaborazione di analisi variamente articolate in tema di *Radio frequency identification*, televisione interattiva, banche del cordone ombelicale e localizzazione.

Dati statistici

58 Prospetto analitico (*)

Attività Garante / Atti e provvedimenti

Richieste di informazione e quesiti telefonici	38.180
Segnalazioni e reclami pervenuti	7.109
Quesiti pervenuti	994
Richieste di parere pervenute (parere ex art. 31 comma 2)	22
Richieste di autorizzazione pervenute	21
Notificazioni dei trattamenti previste dagli articoli 7, 16 e 28	9.791
Autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili (art. 22) rilasciate per categorie di titolari e di trattamenti (art. 41, comma 7)	7
Autorizzazioni rilasciate a singoli destinatari	2
Risposte a quesiti	834
Risposte a segnalazioni/reclami	4.080
Pareri rilasciati in base all'art. 31, comma 2	14
Provvedimenti istruttori ai sensi dell'art. 32 comma 1	227
Procedimenti contenziosi definiti sulla base di ricorsi (art. 29)	775
Elementi forniti per la risposta del Governo a interrogazioni parlamentari	5
Comunicati stampa e dichiarazioni alla stampa	39
Notiziari settimanali pubblicati dal Servizio relazioni con i mezzi di informazione	54
Richieste di accesso e/o di verifica di dati esistenti nel Sistema d'informazione Schengen	480
Procedimenti relativi alle richieste di accesso e/o di verifica di dati esistenti nel Sistema d'informazione Schengen già definiti	464
Seminari e conferenze internazionali	10
Procedimenti ispettivi	69
Segnalazioni all'autorità giudiziaria	16

Servizi ispettivi

Ispezioni effettuate:	69
sopralluoghi ex art. 32, comma 1	61
accessi alle banche dati con decreto dell'autorità giudiziaria	7
accessi alle banche dati con assenso informato	1
Segnalazioni all'autorità giudiziaria:	16
per trattamento illecito (art. 35)	5
per omessa adozione misure minime di sicurezza (art. 36)	6
per false dichiarazioni al Garante	2
per inosservanza dei provvedimenti al Garante (art. 37)	3

Ufficio relazioni con il pubblico

Risposte fornite nel 2003 con e-mail, fax o lettera	5.754
Totale chiamate telefoniche ricevute	12.600
Richieste e-mail evase	4.338
Richieste con lettera evase	144
Richieste con fax evase	90
E-mail pervenute alla casella urp	6.060

(*) I riferimenti normativi

sono relativi alla legge

n. 675/1996

Periodo di riferimento

1° gennaio 2003 - 31 marzo

2004

Registro generale dei trattamenti

Legge 31 dicembre 1996, n. 675:	
notificazioni presenti nel Registro	330.000
lettere inviate per la regolarizzazione dei versamenti in conto corrente	11.832
richieste di accesso al Registro	210
richieste di copie della notificazione	410
somma relativa ai diritti di segreteria recuperati (in euro)	83.000
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:	
nuove notificazioni telematiche validamente effettuate	320
nuove notificazioni telematiche sospese e in via di completamento	853

Servizio ricorsi


Decisioni al termine del procedimento	775
Tipo di decisioni adottate:	
non luogo a provvedere	331
inammissibilità	149
accoglimento	128
parziale accoglimento	110
infondati	57

Call-center ⁽¹⁾


Quesiti sul nuovo codice	
Notificazioni (Obbligo, Compilazione, Modalità, etc.)	21
Documento programmatico sulla sicurezza	19
Quesiti sul codice in generale	13
Centrali Rischi Finanziarie	
Provvedimenti, richieste di cancellazioni, etc.	14
Tabulati telefonici in chiaro	
In entrata	8
In uscita	3
Richieste di accesso al S.I.S.	5
Spamming e comunicazioni commerciali e/o indesiderate	
Provvedimenti e informazioni su cosa fare	9
Informazioni sulle pratiche	
In attivo	10
Concluse	4
Denunce su presunte violazioni	6
Informazioni su concorsi banditi	7
Varie richieste	
Partecipazione a seminari, convegni, corsi, etc.	2
Interviste, partecipazioni TV, etc...	1
Comunicare con segreterie e dipendenti dell'ufficio	14
Numeri telefonici, fax, e-mail	10
Informazioni sulle pubblicazioni (Cd-Rom, Bollettini, Libri, etc...)	5
Info generiche su ricorsi e notifiche (modulistica, c/c postali, etc...)	12
Altro	3

(1) Tipologia delle richieste medie su base giornaliera


Atti e Provvedimenti richiesti
(esclusa assistenza telefonica e notificazioni)



Attività espletate




Statistica dei ricorsi



(1) Decisioni quasi integralmente riferite a casi nei quali il titolare/responsabile del trattamento ha aderito tardivamente alle richieste dell'interessato, nel caso del procedimento (2) Casi di ricorsi formalmente irregolari e non regolarizzati, o nei quali il titolare/responsabile del trattamento non era stato preventivamente interpellato; casi di richieste non previste dalla legge o di trattamenti cui non si applica la disciplina sui ricorsi

Servizi ispettivi



DOCUMENTAZIONE

VIII - Provvedimenti del Garante

59 Differimento dell'efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Viste le autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari numeri 1/2002, 2/2002, 3/2002, 4/2002, 5/2002, 6/2002 e 7/2002 rilasciate il 31 gennaio 2002 ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 41, comma 7, della legge n. 675/1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 2002, n. 83 e in scadenza al 30 giugno 2003;

viste, altresì, le autorizzazioni in scadenza alla medesima data rilasciate su richiesta di singoli titolari del trattamento in casi particolari;

Considerato che la legge 24 marzo 2001, n. 127, ha previsto l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, da adottarsi entro il termine del 31 dicembre 2002, prorogato sino al 30 giugno 2003 dall'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14;

Considerato che il 9 maggio 2003 è stato esaminato dal Consiglio dei ministri, in attuazione della legge n. 127 del 2001, uno schema di decreto legislativo recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui è prevista l'entrata in vigore il 1° gennaio 2004;

Ritenuta la necessità di differire il rilascio di nuove autorizzazioni ad un momento successivo all'emanazione del summenzionato codice ed alla sua entrata in vigore, al fine di armonizzare le prescrizioni già impartite alla nuova disciplina e di tenere conto dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione del Codice;

Ritenuta, pertanto, la necessità di differire sino a tutto il 30 giugno 2004 l'efficacia delle menzionate autorizzazioni in scadenza al 30 giugno 2003, e ciò per permettere la prosecuzione dei vari trattamenti di dati già autorizzati nei riguardi di diversi soggetti privati e pubblici;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

(*) Deliberazione n. 8 del 24 giugno 2003, in *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2003, n. 191

DELIBERA:

di differire sino al 30 giugno 2004 l'efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari numeri 1/2002, 2/2002, 3/2002, 4/2002, 5/2002, 6/2002 e 7/2002 rilasciate il 31 gennaio 2002 ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 41, comma 7, della legge n. 675/1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 2002, n. 83, nonché delle altre specifiche autorizzazioni indicate in premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

60

Modifiche alle dotazioni organiche dell'Autorità (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del prof. Gaetano Rasi, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 156, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il quale demanda al Garante la ripartizione dell'organico, con proprio regolamento, tra le diverse aree e qualifiche;

Visti i regolamenti del Garante numeri 1, 2 e 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la tabella n. 5 allegata al predetto regolamento n. 2/2000 con la quale è stato ripartito l'organico dell'ufficio tra le diverse aree e qualifiche;

Considerato che il 1° gennaio 2004 entrerà in vigore il citato "Codice in materia di protezione dei dati personali", e che il quadro istituzionale in esso delineato derivano effetti rilevanti sull'attività e l'organizzazione dell'Autorità, sulle competenze istituzionali attribuite al Garante e sui procedimenti amministrativi, i quali richiedono un potenziamento organizzativo e il reclutamento di personale di elevata qualificazione al fine di poter meglio adempiere ai compiti che la legge demanda al Garante e al relativo ufficio;

Rilevato che la dotazione organica dell'area direttiva e, in misura minore, dell'area operativa è divenuta carente in relazione ai nuovi compiti demandati all'Autorità, mentre risultano allo stato non coperti nove posti dell'area esecutiva;

Ritenuta la necessità, per poter far fronte alle esigenze organizzative prima richiamate, di procedere ad una circoscritta revisione dell'organico dell'Autorità mediante la riduzione da nove a tre posti della dotazione organica dell'area esecutiva e una contestuale redistribuzione delle predette unità tra l'area direttiva, nella misura di cinque posti, e di quella operativa, nella misura di un posto;

Accertata la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa e dato atto che gli oneri relativi alle predette modifiche delle dotazioni organiche graveranno interamente sui fondi stanziati per le spese di funzionamento del Garante;

Rilevato che sono state informate le organizzazioni sindacali del personale dipendente e visti gli atti relativi alla procedura di concertazione esperita presso l'Ufficio su richiesta delle stesse;

Ritenuta la necessità che le predette modifiche delle dotazioni organiche entrino in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

(*) Deliberazione n. 20 del 18 dicembre 2003, in *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 2004, n. 24

Delibera:

la tabella n. 5, allegata al regolamento del Garante n. 2/2000, recante la ripartizione del ruolo organico del personale dipendente del Garante, è sostituita dall'allegata tabella nella quale sono riportate, nei termini di cui in motivazione, le nuove dotazioni organiche dell'Autorità, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIPENDENTE
DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Area	Posti
Dirigenza	26
Direttiva	45
Operativa	26
Esecutiva	3
Totale	100

61 Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORI il prof. Giuseppe Santaniello e il dott. Mauro Paissan;

Premesso

1. FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO.

Le iniziative di propaganda elettorale intraprese da partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.) che deve però rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone cui si riferiscono le informazioni utilizzate.

Con l'approssimarsi di una tornata di consultazioni elettorali, l'Autorità ritiene necessario richiamare l'attenzione sulle garanzie vigenti dopo l'entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali che ha sostituito la legge n. 675/1996 (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), e fornire in particolare indicazioni sull'informativa alle persone interessate.

A tal fine, verranno segnalati in questo provvedimento i casi in cui si possono utilizzare dati personali a fini di propaganda informando gli interessati, ma senza richiedere il loro consenso, e i casi in cui al contrario il consenso è necessario. Saranno poi evidenziati i diritti degli interessati di conoscere le modalità di utilizzazione dei dati che li riguardano e di far interrompere l'attività di propaganda nei propri confronti.

2. DATI TRATTI DA REGISTRI O ELENCHI PUBBLICI.

a) Quando si può prescindere dal consenso.

È possibile utilizzare dati personali senza il consenso degli interessati per la propaganda elettorale solo se i dati sono estratti da fonti "pubbliche" nel senso proprio del termine, ovvero conoscibili da chiunque senza limitazioni.

Questa ipotesi ricorre quando si utilizzano registri, elenchi, atti o documenti che sono detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso sono liberamente accessibili – senza discriminazioni – in base ad un'espressa disposizione di legge o di regolamento.

Se non ricorre questa condizione, l'amministrazione o l'ente pubblico che detiene i dati non può permetterne l'utilizzo a partiti, forze politiche o candidati, dovendo utilizzarli solo per svolgere funzioni istituzionali e osservando i presupposti e i limiti stabiliti, caso per caso, da norme generali o speciali contenute anche nel Codice (art. 18, commi 2 e 3, d.lg. cit.), che a volte rendono i dati "pubblici" solo per permetterne l'uso per alcune finalità.

Possono essere ad esempio utilizzate per la propaganda elettorale:

a) le c.d. *liste elettorali* (ovvero, le liste degli aventi diritto al voto detenute presso i

(*) Provvedimento 12 febbraio 2004, in *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2004, n. 45

- comuni), le quali “*possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo ... o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso*” (art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, come modificato dall’art. 177, comma 5, del d.lg. n. 196/2003);
- b) gli *elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali* (art. 61, comma 2, d.lg. n. 196/2003), e i dati contenuti in *taluni registri detenuti dalle camere di commercio*;
- c) *altri elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo*. Sebbene sia opportuno al riguardo un chiarimento normativo, risultano utilizzabili a fini di propaganda le seguenti fonti:
- *l’elenco degli elettori italiani residenti all’estero per le elezioni del Parlamento europeo* (formato sulla base dei dati contenuti nelle liste elettorali e trasmesso agli uffici consolari: art. 4, commi 1 e 5, d.l. 24 giugno 1994, n. 408, convertito con l. 3 agosto 1994, n. 483);
 - *le c.d. liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell’Unione europea* (istituite a livello comunale anche in riferimento ai dieci Paesi che vi faranno parte dal 1° maggio 2004), residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo (d.lg. n. 197/1996; circolare Min. interno 30 dicembre 2003, n. 134, in *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2004, n. 5; v. anche Com. della Commissione europea COM (2003) 174 def. dell’8 aprile 2003);
 - *l’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali*, realizzato unificando i dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e degli schedari consolari (art. 5 l. 27 dicembre 2001, n. 459);
 - *l’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero aventi diritto al voto per l’elezione del Comitato degli italiani all’estero* (Comites), reso pubblico con modalità definite con un regolamento (artt. 13 e 26 l. 23 ottobre 2003, n. 286; art. 5, comma 1, l. 27 dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma 1, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

Va comunque segnalato a chi utilizza fonti “pubbliche” la necessità di porre attenzione:

- alle modalità prescritte in alcuni casi per accedere ai dati (ad esempio, per identificare il soggetto che ne ottiene copia);
- alla circostanza che i dati siano accessibili al pubblico solo per finalità specifiche. Non possono ad esempio ritenersi utilizzabili a fini di propaganda le informazioni sugli studenti ricavabili dalla pubblicazione degli esiti di attività scolastiche, oppure gli elenchi di immigrati o affetti da determinate malattie o di beneficiari di provvidenze economiche concesse da amministrazioni comunali a portatori di *handicap*, invalidi e indigenti, le graduatorie per il ricovero in istituti di sostegno o in case di cura, le liste di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli elenchi dei beneficiari di parcheggi riservati a persone con ridotta capacità motoria;
- alle condizioni e ai limiti eventualmente posti per stabilire come utilizzare i dati dopo averne ottenuta copia. Tale utilizzazione deve poi avvenire sempre in termini compatibili con gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e registrati (art. 11, comma 1, lett. b), d.lg. n. 196/2003), e che in alcuni casi è possibile solo se si indica la data della loro estrazione e l’origine.

Non sono invece utilizzabili per la propaganda elettorale altre fonti della pubblica amministrazione, quali, ad esempio:

1) atti anagrafici e dello stato civile.

I dati degli iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione non possono essere forniti in alcun modo a privati per scopi di propaganda elettorale (tantomeno in forma elaborata di elenchi di intestatari di nuclei familiari), anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva.

Possono rivolgere una motivata richiesta di rilascio di elenchi solo le amministrazioni pubbliche per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34 d.P.R. n. 223/1989). Questa garanzia opera anche nei confronti del comune, il quale può utilizzare anch’esso i dati anagrafici che

detiene solo per usi di pubblica utilità, anche in caso di comunicazione istituzionale (art. 177 d.lg. n. 196/2003), sicché tali dati non possono essere utilizzati per la propaganda elettorale o per pubbliche relazioni di carattere personale.

Anche gli atti dello stato civile sono soggetti ad un regime ben diverso da quello delle liste elettorali (art. 450 cod. civ.; d.P.R. n. 396/2000) e non possono quindi ritenersi “pubblici” nel senso proprio del termine sopra indicato;

2) dati tratti dalle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi.

Le liste elettorali di sezione già utilizzate nei singoli seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato non possono essere utilizzate a fini di propaganda. Tali liste contengono dati particolari a volte sensibili (idonei a rivelare l'effettiva partecipazione dei cittadini alle votazioni o, in tutto o in parte, a particolari consultazioni), e sono verificabili da ogni cittadino entro quindici giorni dal deposito in cancelleria, solo per il controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali (art. 62 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, recante il t.u. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, applicabile anche alle elezioni regionali ex art. 1, comma 6, l. 17 febbraio 1968, n. 108). A tali liste non è applicabile né la disciplina di cui al citato art. 51 del d.P.R. n. 223/1967, né il diritto di accesso riconosciuto ai titolari di cariche elettive ai fini dell'espletamento del relativo mandato;

3) dati annotati da scrutatori e rappresentanti di lista.

Scrutatori e rappresentanti di lista, nell'esercitare funzioni affidate o consentite dalla legge e connesse al regolare svolgimento delle operazioni di voto, possono venire a conoscenza di dati anche sensibili (quali quelli relativi a coloro che hanno votato o meno presso una determinata sezione), da trattare con ogni opportuna cautela anche a garanzia della libertà e segretezza del voto, soprattutto nei casi in cui (come i *referendum* abrogativi o le votazioni di ballottaggio) la partecipazione al voto o l'astensione può evidenziare di per sé una particolare opzione politica. In particolare, tali soggetti non possono compilare elenchi di persone astenutesi dal voto, specie al fine di invitarle a votare in successivi appuntamenti elettorali;

4) schedari istituiti presso gli uffici consolari.

Ai dati anagrafici dei cittadini iscritti negli schedari istituiti presso gli uffici consolari ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 200/1967, possono ritenersi applicabili le disposizioni sul rilascio degli atti anagrafici, che prevedono la possibilità di rilasciare elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente unicamente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità.

3. CASI EQUIPARATI AI REGISTRI PUBBLICI; ELENCHI TELEFONICI.

La disciplina degli elenchi telefonici, cartacei ed elettronici, è stata oggetto di recenti modifiche che hanno mutato in radice la loro natura in attuazione di norme comunitarie.

Il nuovo regime sarà attuato prevedibilmente nella seconda metà del 2004 e la propaganda sarà possibile in futuro solo nei confronti di chi vi acconsenta.

Nel frattempo, gli elenchi della telefonia fissa (e non anche quelli della telefonia mobile) restano utilizzabili per la propaganda elettorale solo mediante invio di posta ordinaria o chiamate telefoniche effettuate da un operatore, a meno che gli interessati si siano opposti (cfr. art. 55 e 75 d.lg. 1 agosto 2003, n. 259).

4. PROPAGANDA LECITA CON IL CONSENSO.

Fuori dei predetti casi, benché la propaganda elettorale abbia una sua specificità rispetto alla comunicazione commerciale e di *marketing*, non è possibile effettuarla senza un consenso preventivo e specifico dell'interessato, basato su un'informativa che evidenzi chiara-

mente l'utilizzo dei dati a tale fine (e sia espresso in forma scritta se, come si vedrà, i dati hanno natura sensibile), in particolare quando si ricorre ai seguenti mezzi:

- a) invio di fax;
- b) invio di messaggi Sms e Mms;
- c) chiamate telefoniche senza l'intervento di un operatore.

Ci si riferisce all'utilizzo di sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali preregistrate senza l'intervento, caso per caso, di un operatore;

- d) chiamate di ogni tipo a terminali di telefonia mobile.

Il regime transitorio menzionato per la telefonia fissa non riguarda la telefonia mobile.

Senza il consenso preventivo e informato dell'abbonato, o del reale ed unico utilizzatore della scheda di traffico prepagato, non è lecito effettuare chiamate vocali di propaganda a terminali mobili, automatizzate e non, o inviare -anche in questo caso- messaggi Sms o Mms anche tramite siti web.

La volontà dell'interessato deve essere manifestata prima della chiamata o del messaggio e non può essere elusa inviando senza consenso un primo messaggio con il quale si chieda di aderire all'invio di ulteriori messaggi di propaganda.

Il consenso deve essere espresso in forma chiara (specificando la finalità di propaganda specie quando è richiesto con una formula ampia, riferita anche a scopi commerciali e di marketing) e "positiva" (anziché con una modalità di silenzio-assenso);

- e) indirizzi di posta elettronica.

Gli indirizzi di posta elettronica recano dati personali che non rientrano tra le fonti "pubbliche" liberamente accessibili da chiunque e sono utilizzabili solo sulla base di un libero consenso (artt. 24 e 130 d.l.g. n. 196/2003; v. Prov. del Garante 29 maggio 2003 sul c.d. *spamming*, in www.garanteprivacy.it).

Il consenso è necessario anche quando gli indirizzi o altri dati personali:

- sono ricavati da pagine web;
- sono formati ed utilizzati automaticamente con un software senza l'intervento di un operatore, oppure in mancanza di una verifica della loro attuale attivazione o dell'identità del destinatario;
- quando gli indirizzi non sono registrati dopo l'invio dei messaggi.

La circostanza che gli indirizzi di posta elettronica possano essere reperiti con una certa facilità in Internet non comporta il diritto di utilizzarli liberamente per inviare messaggi di qualunque genere.

Il principio del consenso si applica anche per:

- i dati di utenti che prendono parte a *forum* o *newsgroup*, resi conoscibili in Internet per partecipare ad una determinata discussione e che non sono utilizzabili per fini diversi senza un consenso specifico (art. 11, comma 1, lettere a) e b), d.l.g. n. 196/2003);
- gli indirizzi compresi nella lista "anagrafica" di abbonati ad un *Internet provider*, o pubblicati su siti web per specifici fini di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività istituzionale od associativa;
- comunicazioni inviate a gestori anche privati di siti web utilizzando gli indirizzi pubblicati sugli stessi siti, o che sono reperibili consultando gli elenchi dei soggetti che hanno registrato i nomi a dominio;

- f) iscritti ad associazioni politiche o a partiti.